



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali

Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati

Stati contraenti non appartenenti né all'UE né all'AELS

Edizione gennaio 2024

A chi è destinato questo promemoria?

Il presente promemoria concerne il distacco di lavoratori

- tra la Svizzera e gli Stati con i quali essa ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, ad eccezione degli Stati membri dell'UE, del Liechtenstein, della Norvegia e dell'Islanda. La cittadinanza del lavoratore distaccato non è rilevante.
- tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (eccetto Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania¹), quando i lavoratori distaccati non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato membro dell'UE.
- tra la Svizzera, da un lato, e la Norvegia e il Liechtenstein dall'altro, quando i lavoratori distaccati non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella islandese, norvegese o del Liechtenstein.

Non concerne invece il distacco

- tra la Svizzera, da un lato, e gli Stati membri dell'UE, la Norvegia, il Liechtenstein o l'Islanda dall'altro, quando i lavoratori possiedono la cittadinanza di uno di questi Paesi. In questi casi ci si riferisce al promemoria „[Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati membri dell'UE e dell'AELS](#)“.
- tra la Svizzera e gli Stati con i quali essa non ha concluso nessuna convenzione di sicurezza sociale. In questi casi ci si riferisce al promemoria „[Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati non contraenti](#)“¹.

Convenzioni di sicurezza sociale (esclusi gli Stati membri dell'UE / AELS):

Albania	India
Australia	Israele
Bosnia-Erzegovina	Kosovo
Brasile	Macedonia del Nord
Canada	Montenegro
Cile	Regno Unito
Cina	Repubblica di San Marino
Corea del Sud	Serbia
Filippine	Tunisia
Giappone	Turchia
Isole del Canale e Isola di Man*	Uruguay
	USA

* Convenzione con il Regno Unito (1968)

¹ Per i casi di distacco tra la Svizzera, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia o la Romania dall'altro, quando i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella di uno Stato membro dell'UE, ci si riferisca al promemoria „[Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati non contraenti](#)“. Questo promemoria concerne anche i casi di distacco tra la Svizzera e l'Islanda, quando i lavoratori non possiedono né la cittadinanza svizzera né quella islandese, norvegese o del Liechtenstein.

1) Il distacco

Principio generale di assoggettamento

Le convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera si fondano sul principio d'assoggettamento seguente: la persona è assicurata nel Paese in cui lavora. Questo significa che ogni persona sottostà, in linea di massima, al diritto delle assicurazioni sociali dello Stato in cui esercita la sua attività professionale.

Eccezione per i lavoratori distaccati

Tutte le convenzioni di sicurezza sociale prevedono che i lavoratori distaccati provvisoriamente all'estero rimangano assoggettati alla legislazione del Paese d'invio se il loro datore di lavoro vi ha sede. La durata massima del primo distacco può variare da 12 a 60 mesi a seconda della convenzione. Durante il periodo di distacco i lavoratori sono esonerati dall'obbligo assicurativo nel Paese d'impiego, nella misura in cui la convenzione copre il ramo assicurativo in questione (→ [convenzioni](#)). Se l'incarico all'estero dovesse durare più a lungo, le autorità competenti di entrambi gli Stati possono, su richiesta congiunta del lavoratore e del datore di lavoro, concordare una proroga.

Le disposizioni sul distacco previste nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano soltanto i lavoratori dipendenti. Fanno eccezione le convenzioni con il Giappone, il Regno Unito e la Tunisia, che contemplano il distacco anche per gli indipendenti.

In generale vi è un distacco solo quando la persona interessata lavora esclusivamente nello Stato destinatario. Se esercita al contempo un'attività lucrativa in Svizzera, il lavoratore sottostà, per principio, alla legislazione di entrambi i Paesi. Tuttavia, in questo caso ciascuno degli Stati preleva i contributi sociali unicamente sulla parte di reddito conseguita sul suo territorio. Così facendo si evita che il reddito venga registrato due volte.

2) Distacco dalla Svizzera in uno Stato contraente

Certificato di distacco

Un datore di lavoro che desidera distaccare una persona trasmette una richiesta fatta tramite un'applicazione web riguardante l'assoggettamento messa a disposizione dalla cassa di compensazione AVS.

Se le condizioni sono soddisfatte, la cassa di compensazione rilascia un certificato di distacco. In questo documento la cassa di compensazione confermano che durante il distacco all'estero, che non può superare il periodo massimo previsto a questo scopo dalla convenzione, il lavoratore rimarrà assicurato secondo la legislazione svizzera.

Prima del distacco il lavoratore deve essere stato assicurato in Svizzera (si presuppone di norma una durata assicurativa anteriore di un mese) e da parte del datore di lavoro vi dovrebbe essere in genere l'intenzione di mantenere il rapporto di lavoro anche dopo il rientro dall'estero.

Il certificato va inoltrato all'organo d'assicurazione competente del luogo dove viene esercitata l'attività lucrativa.

Proroga del distacco

Se la durata prevista per il distacco nello Stato contraente non è sufficiente per adempiere ai compiti, il datore di lavoro può inoltrare, nell'interesse del lavoratore, una richiesta fatta tramite un'applicazione web riguardante l'assoggettamento messa a disposizione dalla cassa di compensazione AVS.

Per principio, secondo la prassi svizzera l'UFAS trasmette la richiesta di proroga alle autorità dello Stato in questione a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata massima di 5 – 6 anni.

Se la richiesta viene accettata, la decisione viene comunicata agli organi d'assicurazione interessati e ai richiedenti.

Ripercussioni del distacco sulla sicurezza sociale

Durante il periodo di distacco rimane applicabile la legislazione svizzera in tutti gli ambiti delle assicurazioni sociali, anche se la convenzione non ne contempla la totalità. Il lavoratore distaccato continua dunque a versare i contributi alle seguenti assicurazioni: assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), assicurazione per l'invalidità (AI), indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD) e previdenza professionale (PP). Il mantenimento della copertura assicurativa si estende anche all'assicurazione malattie (AMal) e a quella contro gli infortuni (AINF). Il lavoratore distaccato riceve inoltre assegni familiari come se lavorasse in Svizzera.

La persona distaccata non è obbligata a versare contributi all'assicurazione sociale del Paese d'impiego, nella misura in cui la convenzione copra il ramo assicurativo in questione. Tuttavia poche sono le convenzioni che regolano la totalità dei rami assicurativi; la maggior parte di esse non contempla, in particolare, l'assicurazione malattie e quella contro la disoccupazione. In questi casi lo Stato contraente non è quindi tenuto a esonerare i lavoratori distaccati dall'obbligo di versare contributi.

Sicurezza sociale dopo il distacco

Una volta conclusosi il distacco il lavoratore verrà assoggettato al diritto delle assicurazioni sociali dello Stato contraente. Le persone che continuano ad esercitare un'attività per un datore di lavoro con sede in Svizzera che versa loro uno stipendio possono, con l'accordo di quest'ultimo, rimanere affiliate all'AVS/AI, all'AD e alla previdenza professionale².

3) Distacco in Svizzera da uno Stato contraente

Certificato di distacco

Per ottenere il certificato bisogna rivolgersi all'organo d'assicurazione estero competente.

In questo documento esso conferma che durante il distacco in Svizzera, che non può superare il periodo massimo previsto a questo scopo dalla convenzione, il lavoratore rimarrà assicurato secondo la legislazione del Paese d'invio.

² Il lavoratore può rimanere affiliato all'AVS/AI/IPG se è stato assicurato durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima del distacco. Il lavoratore e il datore di lavoro devono, in questo caso, inoltrare congiuntamente una richiesta scritta in tal senso alla cassa di compensazione competente.

Il certificato va inoltrato alla cassa di compensazione ed eventualmente all'assicuratore-infortuni del datore di lavoro svizzero.

Proroga del distacco

La richiesta di proroga del distacco, e quindi di un ulteriore esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera, va inoltrata prima della scadenza del termine all'autorità competente dello Stato d'invio, che si accorderà con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali situato a Berna. Se la richiesta viene accettata, il distacco non può superare la durata complessiva di al massimo 5 - 6 anni.

Ripercussioni del distacco sulla sicurezza sociale

Durante il distacco il lavoratore è esonerato dall'obbligo assicurativo per quanto concerne AVS, AI, IPG, AINF, AD e PP e non ha diritto agli assegni familiari svizzeri.

Se la convenzione contempla anche l'assicurazione contro gli infortuni, il lavoratore è esonerato dall'obbligo assicurativo durante tutto il periodo di distacco in Svizzera e rimane assoggettato al diritto assicurativo del Paese d'invio.

In caso contrario, durante il primo anno di attività in Svizzera, il lavoratore distaccato non è assicurato contro gli infortuni (anche se non lo è nemmeno all'estero). Se la copertura assicurativa è garantita altrimenti, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI, casella postale, 6002 Lucerna) o la cassa suppletiva LAINF (Hohlstrasse 552, 8048 Zurigo) possono, su richiesta del diretto interessato, prolungare questo periodo fino ad un massimo di sei anni.

Alcune convenzioni di sicurezza sociale contemplano anche le questioni legate all'assicurazione malattie. In questi casi il lavoratore può inoltrare una copia del certificato di distacco all'[ufficio competente del Cantone di residenza](#), che lo esonererà dall'obbligo assicurativo.

Se invece la convenzione in questione non contempla l'assicurazione malattie, il lavoratore deve assicurarsi in Svizzera. Egli può però inoltrare all'ufficio competente del Cantone di residenza una richiesta di esonero da tale obbligo assicurativo, a condizione che il datore di lavoro faccia il necessario affinché durante tutto il periodo di distacco in Svizzera il lavoratore sia coperto almeno nella misura prevista dall'assicurazione malattie obbligatoria.

4) Importanza del certificato di distacco

Il certificato attesta che il lavoratore distaccato continua ad essere assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato d'invio. Durante questo periodo sono quindi determinanti i diritti e gli obblighi di questa legislazione.

Durante l'esercizio della sua attività all'estero il lavoratore deve essere in possesso di un certificato di distacco. Si consiglia di richiedere i certificati di distacco necessari il più presto possibile.

5) Copertura assicurativa dei familiari (vecchiaia, decesso, invalidità, malattia, infortunio)

Distacco dalla Svizzera e domicilio in uno Stato contraente (tranne UE/AELS)

La maggior parte delle convenzioni prevede che i familiari senza attività lucrativa di persone distaccate in uno Stato contraente rimangano anch'essi assicurati all'AVS/AI³.

Le persone con la cittadinanza svizzera, islandese, norvegese, del Liechtenstein o di uno Stato membro dell'UE possono aderire all'assicurazione facoltativa se, prima di lasciare la Svizzera, sono state assicurate durante almeno 5 anni consecutivi presso l'AVS/AI. L'affiliazione all'assicurazione facoltativa è individuale e non si estende automaticamente ai familiari.

I familiari senza attività lucrativa restano assoggettati all'assicurazione malattie svizzera durante tutto il periodo di distacco⁴.

Distacco da uno Stato contraente in Svizzera

La maggior parte delle convenzioni prevede che i familiari senza attività lucrativa di persone distaccate da uno Stato contraente in Svizzera siano esonerati dall'obbligo assicurativo nei confronti dell'AVS/AI⁵.

Tutte le persone residenti in Svizzera devono affiliarsi presso un assicuratore-malattie locale entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio oppure dalla nascita, se questa è avvenuta in Svizzera. Tuttavia, le persone assicurate d'obbligo contro le malattie conformemente ad un diritto estero possono richiedere all'[autorità cantonale competente](#) l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera, nella misura in cui l'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera costituisca un doppio onere e qualora dispongano di una copertura assicurativa equivalente per quanto riguarda le cure in Svizzera in caso di malattia e d'infortunio non professionale.

6) Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet: www.bsv.admin.ch (rubrica Affari internazionali) e nel promemoria "[salariati che lavorano o sono domiciliati all'estero e i membri della loro famiglia](#)".

Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. I singoli casi vengono esaminati unicamente in base alle disposizioni legali ed ai trattati internazionali.

⁴ I familiari che accompagnano un cittadino svizzero, britannico o dell'UE che non esercitano un'attività lucrativa e che risiedono nel Regno Unito sono coperti dal sistema sanitario britannico e non rimangono affiliati all'assicurazione malattia svizzera.

⁵ Le disposizioni di assoggettamento previste negli accordi conclusi dalla Svizzera, da un lato, e Australia (per i distacchi in Svizzera), Israele, San Marino e Turchia dall'altro, non si applicano ai familiari del lavoratore distaccato. In questi casi ci si riferisce al promemoria „[Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati – Stati non contraenti](#)”.